

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

- PARTE SPECIALE-

INDICE

1	. Prefazione	4
2	. Finalità	5
3	. Il sistema dei controlli	6
	3.1 Standard di controllo generali	6
	3.2 Standard di controllo specifici	7
4	. I processi sensibili ai fini del D.lgs. n. 231/2001	7
	PS 01 Acquisto di energia elettrica	8
	PS02 Cessione energia elettrica	10
	PS 03 Rapporti con enti privati per l'attività istituzionale e regolatorio	11
	PS04 Rapporti con soggetti pubblici per l'attività istituzionale e regolatorio	11
	PS05 Gestione degli adempimenti fiscali/tributari e contributivi	12
	PS 06 Gestione della contabilità e redazione, approvazione e pubblicazione del bilanci delle altre comunicazioni finanziarie	
	PS 07 Servizio conciliazione clienti	17
	PS 08 Gestione dei rapporti con il CDA, la società di revisione e con organi di controllo	o 19
	PS 09 Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità di vigilanza, enti privati per attività ispettive e vigilanza	20
	PS10 Gestione della salute e sicurezza	23
	PS11 Gestione degli acquisti (no energy)	24
	PS 12 Gestione della finanza e della tesoreria	29
	PS13 Personale	32
	PS14 Gestione del contenzioso e dell'attività stragiudiziale	35
	PS15 Gestione degli omaggi	37
	PS16 Gestione dei sistemi informativi e trattamento delle informazioni sensibili	39
	PS17 Gestione dei sistemi informativi e trattamento delle informazioni sensibili (sistemi informativo integrato)	
	PS 18 Acquisto di prodotti petroliferi e relativa capacità logistica per le funzioni OCSIT	46
	PS19 Gestione dei rapporti infragruppo	49
	PS20 Investimenti ed operazioni straordinarie	51
	PS21 Gestione delle spese di trasferta e delle altre spese effettuate dal personale	52
	PS22 Gestione delle fatture attive e passive	54
	PS23 Gestione delle attività relative al fondo benzina (ex cassa, conguaglio gpl)	57
	PS24 Gestione dei finanziamenti ricevuti da enti terzi pubblici	58
	PS25 Gestione delle informazioni privilegiate e delle relative comunicazioni rivolte al	
	pubblico	60

PS26 Gestione degli eventi organizzati da soggetti pubblici	62
PS27 Gestione delle attività di comunicazione esterna	63
PS28 Sviluppo di software e nuove soluzioni/tecnologie e gestione delle licenze de software, sia in caso di acquisto da terze parti che di sviluppo interno	
PS29 Gestione dell'ambiente e smaltimento di rifiuti	66
PS30 Approvvigionamento di risorse finanziarie per le funzioni di OCSIT	68
PS31 Procedure concorsuali per la selezione di imprese che erogano il servizio di salvaguardia e per l'individuazione del servizio di default distribuzione di gas natur	rale 70
PS32 Sponsorizzazioni	71
APPENDICE NORMATIVA	74
Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del 231/2001)	•
Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del d.lgs. 231/2001)	86
Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democrat 25-quater del d.lgs. n. 231/2001)	•
Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001)	
Le fattispecie dei reati e illeciti di abusi di mercato richiamati dall'art.25 sexies del De	
Le fattispecie di delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute sicurezza sul lavoro sanzionate dal d.lgs. n. 231/2001 (art. 25 septies)	е
Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità d provenienza illecita richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs.231/01	
Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art.24-bis del d.lgs.	•
Le fattispecie dei reati di contraffazione e dei delitti contro l'industria e il commercio bis n.1 del d.lgs. 231/2001)	
Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art.24 ter del d.lgs.231/01)	112
Le fattispecie dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del d.lgs.231/01)	
La fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiara: mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 decies del d.lgs. 231/2001)	
Le fattispecie dei reati ambientali (art.25-undecies del d.lgs.231/2001)	115
Le fattispecie dei reati tributari (art.25-quinquesdecies del d.lgs.231/2001)	121

1. Prefazione

Nella struttura del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. "Modello Organizzativo" o "Modello") si distinguono "Principi di riferimento per l'adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo-Linee Guida" (c.d. "Parte Generale") attinente al progetto per la realizzazione del Modello, all'Organismo di Vigilanza, alle modalità di formazione e di comunicazione e al sistema disciplinare e la "Parte Speciale" (ossia il presente documento), che riguarda l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella "Parte Generale" con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001 che Acquirente Unico S.p.A. (c.d. la "Società") ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nella "Parte Speciale" che segue sono analizzati rispettivamente:

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati;
- Reati societari;
- Reati e illeciti di market Abuse;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Procurato ingresso illecito, Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Reati ambientali;
- Reati transnazionali;
- Reati di razzismo e xenofobia;

Reati tributari.

Si rinvia all' Appendice Normativa per la descrizione delle singole fattispecie di reato presupposto del d.lgs.231/01.

In considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo i Reati presupposto del d.lgs.231/2001 che sono oggetto della Parte Speciale, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Per quanto concerne le altre tipologie di reati la Società ha valutato che il rischio non è concretamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati sopra evidenziati, sulla base dell'analisi effettuata, possono costituire, unitamente al rispetto delle disposizioni legislative e del Codice di Etico, un presidio anche per la prevenzione di tali reati.

2. Finalità

La struttura del Modello con la previsione di una "Parte Speciale" consente l'evidenza, nell'ambito di ciascuna delle macro-aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito quali previsti dal D. Lgs.231/2001, di individuare i Processi Sensibili ai quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione e il tempestivo aggiornamento del Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire Processi Sensibili diversi da quelli indicati nel presente documento, gli stessi dovranno comunque essere condotte nel rispetto: i) degli standard di controllo generali; ii) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; iii) delle disposizioni di legge; iv) del Codice Etico.

La Parte Speciale deve essere messa in relazione con i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico e nelle procedure che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare i comportamenti che gli esponenti della Società sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e agli altri Organismi di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti della Società dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.gs.231/2001;
- Procedure aziendali e Linee Guida;
- Procure e deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

3. Il sistema dei controlli

Nello svolgimento dei Processi Sensibili la Società si ispira ai seguenti standard di controllo:

- standard di controllo generali, applicabili a tutti i Processi Sensibili presi in considerazione;
- standard di controllo specifici, applicabili a ciascuno dei Processi Sensibili per i quali sono individuati.

3.1 Standard di controllo generali

Gli standard generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento dei Processi Sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

3.2 Standard di controllo specifici

Sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, gli standard di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo e delle procedure;
- siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento dei Processi Sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti sistema delle deleghe e procure;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche:
 - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno:
 - sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
 - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della Direzione/Funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

Con riferimento ai Processi Sensibili che presentano un elevato grado di complessità e di specificità nell'elaborazione dei presidi di controllo si è tenuto conto delle normative di riferimento e degli standard internazionali per l'implementazione dei sistemi di gestione certificati.

4. I processi sensibili ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività

"sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Attraverso l'analisi dei processi della Società sono state individuate le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nella Prefazione. Sono stati individuati i seguenti processi da considerare:

- sia come "Processi Sensibili" con riferimento ai reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 oggetto della trattazione della presente Parte Speciale, ovvero nel cui ambito risulta astrattamente possibile la commissione di reati (es. con riferimento alla istigazione e alla corruzione tra privati, in quanto caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con soggetti privati, con riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., in quanto caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la P.A.);
- sia come "strumentali", ovvero quei processi attraverso i quali vengono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o operativo in grado di supportare la commissione dei reati nei Processi Sensibili (c.d. processi di provvista che possono costituire supporto e presupposto finanziario ed operativo, per la commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001).

PS 01 Acquisto di energia elettrica

PS01.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e corruzione tra privati

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-319-bis-320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

Art. 317 c.p. Concussione

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite.

Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 c.p. Ricettazione

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

PS 01.2. Standard di controllo specifici

Approvvigionamento di energia

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- definizione dei criteri per la determinazione del fabbisogno di energia giornaliero del mercato di maggior tutela;
- i criteri e le modalità di approvazione del quantitativo da acquisire;
- modalità e le tipologie per l'approvvigionamento sul mercato;
- criteri per la determinazione del prezzo di acquisto;
- idonei sistemi di monitoraggio al fine di garantire che le quantità acquistate siano coerenti con quelle richieste;
- definizione delle modalità e dei criteri di approvazione per il benestare al pagamento;
- lo svolgimento di attività di verifica circa la corrispondenza delle quantità fatturate con gli ordini di acquisto;

Flussi informativi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che contemplino adeguati flussi informativi verso:

- a) Le funzioni interne coinvolte nel processo di acquisto al fine di garantire vigilanza reciproca, collaborazione e coordinamento;
- b) L'esterno, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Rapporti con i terzi

- rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge e regolamentari in materia assicurando puntuale e sollecita esecuzione delle prescrizioni e degli adempimenti richiesti;
- l'istaurazione e il mantenimento del rapporto con terzi caratterizzato dal massimo grado di trasparenza e garanzia del buon andamento dell'imparzialità dell'attività e della parità di trattamento a parità di condizioni.

PS02 Cessione energia elettrica

PS02.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reato di corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla Corruzione tra privati

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

PS02.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente. In particolare, devono essere disciplinate le fasi di:

Negoziazione di contratti con le imprese esercenti il servizio di maggior tutela

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- modalità di identificazione della controparte;
- modalità e parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- previsioni contrattuali standardizzate per le attività di cessione di energia elettrica agli esercenti;
- modalità di raccolta dei dati per l'emissione delle fatture attive.

Gestione dei contratti attivi

- gestione del flusso dei dati di misura necessari alla puntuale e corretta fatturazione nei confronti degli esercenti il servizio di maggior tutela e trasferimento dei dati alla Direzione/Funzione competente per la fatturazione agli esercenti;
- valutazione dei costi di sbilanciamento della domanda e dei corrispettivi di dispacciamento ed emissione del benestare per le relative fatture.

PS 03 Rapporti con enti privati per l'attività istituzionale e regolatorio

Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reato di corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

PS 03.2. Standard di controllo specifici

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- identificazione di un soggetto responsabile, appositamente delegato dai vertici aziendali, per la gestione dei rapporti con enti privati;
- individuazione delle tipologie di rapporti con enti privati e relative modalità di gestione;
- modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle Autorità Indipendenti e enti privati, garantendo nella gestione delle comunicazioni un approccio unitario.

PS04 Rapporti con soggetti pubblici per l'attività istituzionale e regolatorio

PS04.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e ambito applicativo

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

PS04.2. Standard di controllo specifici

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- identificazione di un soggetto responsabile, appositamente delegato dai vertici aziendali, per la gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici;
- tracciabilità degli incontri avvenuti con interlocutori istituzionali;
- individuazione delle tipologie di rapporti con Soggetti Pubblici e relative modalità di gestione;
- modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere ai Soggetti Pubblici, garantendo nella gestione delle comunicazioni un approccio unitario.

PS05 Gestione degli adempimenti fiscali/tributari e contributivi

PS05.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e corruzione tra privati

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-319-bis e 320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee

o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 c.p. Ricettazione

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili;

PS 05.2. Standard di controllo specifici

Gestione fiscale diretta e indiretta

- identificazione di ruoli e responsabilità per la gestione dei diversi adempimenti fiscali;
- individuazione formale delle funzioni/unità responsabili dello svolgimento delle attività operative di natura fiscale;
- predisposizione e monitoraggio, con cadenza periodica, delle scadenze sugli adempimenti fiscali nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa;
- tenuta dei registri contabili e amministrativi avvenga nel rispetto dei criteri di ordine, sistematicità e tempestività;
- individuazione delle funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta e movimentazione dei registri contabili;
- identificazione delle responsabilità operative, e dei principali flussi informativi di processo, che coinvolgono i consulenti fiscali esterni;
- effettuazione periodica di audit anche mediante professionisti esterni all'azienda sull'efficacia e l'efficienza del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale il cui

esito andrà formalizzato in una relazione agli organi di gestione competenti per l'esame e le valutazioni conseguenti;

- svolgimento di controlli volti a verificare a posteriori, rispetto all'invio telematico, che i dati riportati nella ricevuta di trasmissione corrispondano a quanto indicato nelle relative dichiarazioni trasmesse;
- modalità di gestione di eventuali accertamenti da parte della Autorità fiscali ed Enti di Controllo.

Gestione del processo di determinazione delle imposte e tenuta dei registri fiscali:

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- ruoli aziendali responsabili del monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento:
- modalità di condivisione e comunicazione degli aggiornamenti normativi rilevanti all'interno dell'organizzazione per le funzioni competenti;
- formale definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte dirette e indirette:
- lo svolgimento di attività di verifica circa la determinazione delle imposte dirette e indirette, nonché delle relative responsabilità ivi connesse;
- la documentabilità del processo di determinazione delle imposte e archiviazione della documentazione a essa relativa;
- la conservazione di tutta la documentazione con valenza fiscale prevista dalla normativa vigente (fatture, dichiarazioni, libri fiscali obbligatori, fatture, contratti);
- la sottoscrizione dei modelli dichiarativi e le disposizioni di pagamento delle imposte nel sistema di procure in essere.

Contratto di servizio

Esistenza di un contratto di servizio, siglato da rappresentante aziendale dotato di adeguati poteri, che risulti adeguatamente formalizzato per iscritto, e accettato da entrambe le controparti (società fornitrice e società cliente), che definisca:

- a) le attività in ambito del rapporto di servizio / fornitura;
- b) le responsabilità specifiche e reciproche tra le controparti;
- c) i compensi per i servizi / le prestazioni garantite;
- d) la durata del contratto;
- e) le modalità di rinnovo, tacito o espresso;
- f) previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/ regole etiche di condotta nella gestione dell'attività da parte del terzo.

Il contratto deve risultare siglato da rappresentante aziendale dotato di adeguati poteri.

PS 06 Gestione della contabilità e redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio e delle altre comunicazioni finanziarie

PS06.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati societari

Artt. 2621 e 2622 c.c. False comunicazioni sociali

Art. 2621 c.c. Fatti di lieve entità

Art. 27 del d.lgs.27 gennaio 2010 n. 39 Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 c.p. Ricettazione

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

PS 06.2. Standard di controllo specifici

Attestazioni di bilancio

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano il rilascio di apposite certificazioni/attestazioni, ove previste dalla legge, da allegare alle relazioni finanziarie periodiche e al bilancio di esercizio, ai resoconti intermedi di gestione o alle altre comunicazioni sociali, che attestino l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrativo-contabili nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Contratto di servizio

Esistenza di un contratto di servizio, siglato da rappresentante aziendale dotato di adeguati poteri, che risulti adeguatamente formalizzato per iscritto, e accettato da entrambe le controparti (società fornitrice e società cliente), che definisca:

- a) le attività in ambito del rapporto di servizio / fornitura;
- b) le responsabilità specifiche e reciproche tra le controparti;
- c) i compensi per i servizi / le prestazioni garantite;
- d) la durata del contratto;
- e) le modalità di rinnovo, tacito o espresso;
- f) previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/ regole etiche di condotta nella gestione dell'attività da parte del terzo.

Calendario per la redazione delle relazioni finanziarie periodiche e del bilancio di eserciziodei resoconti intermedi di gestione o delle altre comunicazioni sociali

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, ai fini della redazione delle relazioni finanziarie periodiche, del bilancio di esercizio, dei resoconti intermedi di gestione o delle altre comunicazioni sociali, prevedano:

- la definizione di un calendario con le scadenze per la trasmissione, da parte delle funzioni aziendali competenti di società e/o di gruppo, di dati e/o informazioni richiesti;
- la definizione dei flussi informativi tra le competenti funzioni amministrative preposte alla redazione dell'informativa di società e/o di gruppo e le funzioni aziendali responsabili di fornire i dati e/o le informazioni richieste;
- la definizione delle tempistiche relative alle attività di natura amministrativo-contabile inerenti le attività che svolge in regime di avvalimento.

Istruzioni per la redazione delle relazioni finanziarie periodiche del bilancio di esercizio, dei resoconti intermedi di gestione o delle altre comunicazioni sociali

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito delle istruzioni per la redazione delle relazioni finanziarie periodiche del bilancio di esercizio, dei resoconti intermedi di gestione o delle altre comunicazioni sociali prevedano:

- l'identificazione della tipologia dei dati e/o informazioni e la trasmissione alle competenti funzioni amministrative di società e/o di gruppo;
- la formalizzazione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, da parte della funzione amministrativa di società, volti ad assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dati recepito in contabilità e/o comunicato dalle competenti funzioni di Società;
- la sottoscrizione di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse da parte dei responsabili delle funzioni aziendali competenti di Società e/o di gruppo.

PS 07 Servizio conciliazione clienti

PS 07.1. Fattispecie di reato applicabili

Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e corruzione tra privati

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-319-bis-320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

Art. 317 c.p. Concussione

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis Traffico di influenze illecite

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

PS07.2. Standard di controllo specifici

Selezione e valutazione dei conciliatori

- individuazione di un iter selettivo per quanto concerne i Conciliatori interni ed esterni;
- verifica dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;
- assegnazione del ruolo di Conciliatore sulla base di una turnazione che prenda in considerazione anche la specifica competenza del Conciliatore;
- cancellazione del Conciliatore dall'elenco in caso di mancato rispetto da parte di esso degli impegni assunti contrattualmente con Acquirente Unico.

Gestione della conciliazione

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- l'iter di definizione e attuazione delle modalità di svolgimento delle procedure di conciliazione;
- principi di indirizzo per la definizione delle iniziative da intraprendere, e i relativi livelli approvativi o comunque di condivisione;
- individuazione di protocolli operativi per i Conciliatori del Servizio compresa la necessità di astenersi in caso di eventuali conflitti di interesse;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- gestione dell'attività di formazione continua del Conciliatore;
- autorizzazione ai corrispettivi e approvazione delle fatture emesse dai conciliatori anche con riferimento alla congruità delle parcelle in relazione al livello tariffario applicato.

Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

Adozione di uno o più strumenti normativi che durante lo svolgimento dell'attività prevedano la redazione di report periodici sulle criticità emerse durante lo svolgimento del servizio e trasmissione di questi all'Autorità competente.

Rapporti con i terzi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge e regolamentari in materia assicurando puntuale e sollecita esecuzione delle prescrizioni e degli adempimenti richiesti.

 l'istaurazione e il mantenimento del rapporto con terzi caratterizzato dal massimo grado di trasparenza e garanzia del buon andamento dell'imparzialità dell'attività e della parità di trattamento a parità di condizioni.

Gestione dei conflitti di interesse e relazioni privilegiate

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di interesse tra il rappresentante e la terza parte (es. fornitori, consulenti, intermediari, partner, clienti, ecc.), l'obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto delegandola ad altro soggetto/unità.

PS 08 Gestione dei rapporti con il CDA, la società di revisione e con organi di controllo

PS 08.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati societari

Artt. 2621 e 2622 c.c. False comunicazioni sociali

Art. 2621 c.c. Fatti di lieve entità

Art. 27 del d.lgs.27 gennaio 2010 n. 39 Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione di conferimenti

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Art. 2636 c.c. Illecita influenza in assemblea

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

PS 08.2. Standard di controllo specifici

Gestione dei rapporti con CdA, Società di revisione e Collegio Sindacale

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che regolamentino la gestione delle richieste di informazioni, di dati e di documenti (consegnati o resi disponibili) ricevute da CdA, Società di revisione e Collegio Sindacale, e che le stesse siano improntate ai principi di trasparenza e collaborazione. Con riferimento al processo di formazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, devono essere formalizzati aspetti quali: predisposizione della documentazione a supporto dell'adunanza, alla pubblicazione dell'ordine del giorno, predisposizione e trasmissione della convocazione, alla verbalizzazione dell'adunanza, trascrizione nel libro delle adunanze e successiva archiviazione della documentazione.

Rapporti con Organi di controllo

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con Organi di controllo in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali;
- formalizzazione, per le tipologie di rapporti di cui sopra, di una reportistica relativa al rapporto intercorso, salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla controparte;
- modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere all'Organo di controllo, con il supporto delle funzioni competenti.

Gestione dei conflitti di interesse e relazioni privilegiate

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di interesse tra il rappresentante e la terza parte (es. fornitori, consulenti, intermediari, partner, clienti, ecc.), l'obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto delegandola ad altro soggetto/unità.

PS 09 Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità di vigilanza, enti privati per attività ispettive e vigilanza

PS09.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

Art.640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-319-bis-320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

Art. 317 c.p. Concussione

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.

Reati societari

Art. 2638 c.p. Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza

Delitti di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

PS 09.2. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati con riferimento all'Attività Sensibile in oggetto al fine di prevenire i reati indicati nel paragrafo precedente:

Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

- Individuazione dei soggetti incaricati di avere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- individuazione delle tipologie di rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e le relative modalità di gestione;

- formalizzazione, per le tipologie di rapporti di cui sopra, di una reportistica relativa al rapporto intercorso, salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla controparte;
- modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con il supporto delle funzioni competenti.

Gestione dei conflitti di interesse e relazioni privilegiate

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di interesse tra il rappresentante e la terza parte (es. fornitori, consulenti, intermediari, partner, clienti, ecc.), l'obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto delegandola ad altro soggetto/unità.

Formalizzazione dei principi relativi ai rapporti con soggetti pubblici

Esistenza di direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Soggetti Pubblici/Autorità di Vigilanza e che attribuiscano all'Organo Amministrativo, o a un soggetto da questi delegati per iscritto, l'autorizzazione a intrattenere rapporti con i Soggetti Pubblici/Autorità di Vigilanza.

Identificazione delle responsabilità in caso di ispezioni

Adozione di uno strumento normativo e/o organizzativo che prevedano:

- identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali;
- modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività.

Rapporti con soggetti privati

- individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione;
- modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere agli esponenti di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionale e di impresa per le quali la Società abbia un interesse o dalle quali possa derivare un vantaggio, con il supporto delle Direzioni/Funzioni competenti;
- in occasione di assessment e verifiche da parte di enti/Società di certificazione, le funzioni
 preposte a tenere i rapporti con tali soggetti ed ogni altra funzione a cui sia richiesto di fornire
 supporto, devono operare con trasparenza e correttezza, agevolando le attività di verifiche e
 fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni, i dati e la documentazione richiesta;
- divieto di stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti di coloro che hanno preso parte ad attività di verifica finalizzata al conseguimento di certificazioni, se non siano decorsi almeno 24 mesi dalla conclusione dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di certificazione.

Contratto di servizio

Esistenza di un contratto di servizio, siglato da rappresentante aziendale dotato di adeguati poteri, che risulti adeguatamente formalizzato per iscritto, e accettato da entrambe le controparti (società fornitrice e società cliente), che definisca:

- a) le attività in ambito del rapporto di servizio / fornitura;
- b) le responsabilità specifiche e reciproche tra le controparti;
- c) i compensi per i servizi / le prestazioni garantite;
- d) la durata del contratto;
- e) le modalità di rinnovo, tacito o espresso;
- f) previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/ regole etiche di condotta nella gestione dell'attività da parte del terzo.

PS10 Gestione della salute e sicurezza

PS10.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile, raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano gli artt. 589-590 c.p. relativi ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

PS 10.2. Standard di controllo specifici

- esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere;
- esistenza di un Piano Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari delegati;
- esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per l'aggiornamento e la diffusione delle prescrizioni legali applicabili all'organizzazione in tema di salute e sicurezza;
- esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità relative alla gestione ed archiviazione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza;
- esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura datoriale che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva;
- esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente e dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;

- esistenza di un documento organizzativo che definisca il sistema di deleghe di funzioni predisposte secondo i principi di elaborazione giurisprudenziale (effettività, sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato idoneità tecnico professionale del delegato vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza certezza, specificità e consapevolezza);
- esistenza di una normativa aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali;
- esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite dalla normativa vigenti;
- esistenza di una norma aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del Datore di Lavoro/Dirigente Delegato;
- esistenza di una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno;
- esistenza di una norma aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi;
- esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza;
- esistenza di una norma aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza;
- esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione del personale sulle tematiche di salute e sicurezza;
- esistenza di una norma aziendale che indichi le modalità di rilevazione, registrazione ed investigazione degli infortuni, degli incidenti e dei quasi incidenti;
- esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della salute e sicurezza (Audit);
- esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e l'Alta Direzione;
- esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame delle tematiche di salute e sicurezza da parte dell'Alta Direzione.

PS11 Gestione degli acquisti (no energy)

PS11.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e ambito applicativo

Art. 317 c.p. Concussione

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270-bis 1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti

Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati

Art. 270-quinquies.1c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Art. 301 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Reati contro la personalità individuale

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 c.p. Ricettazione

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Reati di criminalità organizzata

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere;

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

Reati di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare

Procurato ingresso illecito, Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, 5, art.22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Reati di razzismo e xenofobia

Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

PS 11.2. Standard di controllo specifici

- regole di comportamento trasparenti, imparziali, oggettive in ogni fase del processo di approvvigionamento volte ad assicurare la migliore configurazione possibile di costo, qualità e tempo;
- l'obbligo delle persone che operano nel processo di procurement di assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa;
- definizione delle modalità di gestione:
 - a) delle attività di analisi e programmazione della domanda;
 - b) dell'iter procedurale di acquisizione;
 - c) della gestione contrattuale.
- definizione di un elenco fornitori aziendale con efficacia interno, dei requisiti ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della durata dell'iscrizione, e rispetto del principio di rotazione dei fornitori di beni e servizi inclusi nell'elenco dei fornitori in caso di affidamento diretto:
- nei casi di controparti commerciali residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato (c.d black list)
 e/o aventi banche residenti in tali Paesi, l'inserimento in elenco fornitori ed eventuali modifiche dovrà essere preceduto dall'autorizzazione scritta del responsabile che effettua l'inserimento nell'elenco, con esplicita motivazione del fornitore scelto e del conto corrente bancario in uso;
- verifica dell'assenza di rapporti con fornitori che possono avere conflitti di interessi con dipendenti di Acquirente Unico; in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di interesse tra il rappresentante di AU e la terza parte, l'obbligo di segnalarle;

- individuazione dei soggetti responsabili di ogni singolo passaggio dell'iter di approvvigionamento e garanzia della tracciabilità del processo decisionale e delle attività svolte dagli stessi
- verifica che le richieste di approvvigionamento arrivino da soggetti autorizzati e che non provengano da soggetti iscritti in apposite black list;
- formalizzazione e l'autorizzazione da parte di un adeguato livello gerarchico della scelta della modalità di approvvigionamento;
- definizione di criteri e relative modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto;
- formalizzazione dell'iter a partire dalla definizione dell'esigenza fino all'autorizzazione e l'emissione di una richiesta di acquisto, con indicazione delle modalità di gestione e dei livelli autorizzativi;
- divieto di frammentazione delle richieste di acquisto;
- individuazione dei contenuti dell'ordine di acquisto, la verifica della coincidenza con la richiesta d'acquisto autorizzata, le modalità per l'autorizzazione e l'esecutività degli obblighi contrattuali;
- l'individuazione di modalità di gestione e relative approvazioni per eventuali modifiche/integrazione degli ordini di acquisto;
- modalità per il ricevimento e la dichiarazione di accettazione del bene/servizio acquistato; la gestione di eventuali disallineamenti deve garantire essere effettuata garantendo la correttezza degli importi registrati;
- verifica degli importi previsti nell'ordine di acquisto e quelli indicati in fattura;
- verifica della corrispondenza tra denominazione/ragione sociale del fornitore e l'intestazione del conto corrente;
- formalizzazione del processo di budgeting attraverso la definizione del modello di responsabilità e di controllo, nonché i connessi flussi autorizzativi, anche con riferimento alla gestione degli extra-budget, al fine di consentire la pianificazione e il monitoraggio dei costi e ricavi;
- modalità e contenuti dell'informazione che devono essere forniti alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice/aggiudicataria di un ordine deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
- per i contratti di appalto, l'esistenza di clausole contrattuali standard, riguardanti i costi della sicurezza e le norme vigenti in materia di lavoro di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano che gli appaltatori dichiarino di conoscere e che si obblighino a rispettare;
- per i contratti con subappalto, l'affidamento in subappalto è soggetto:
 - a) all'autorizzazione per l'affidamento in subappalto da parte di figure aziendali dotate di opportuni poteri e consentito nei limiti riportati in contratto, considerando quanto

- strettamente necessario in relazione alla natura della prestazione, il valore del contratto, le caratteristiche del mercato ed eventuali norme di legge applicabili;
- b) all'utilizzo di un sistema informativo che consente il monitoraggio dell'affidamento dei subappalti.
- inserimento di specifiche clausole 231;
- inserimento nel contratto di specifiche clausole anticorruzione quali:
 - a) dichiarazione del fornitore che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - l'obbligo del fornitore a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - c) indicazione dei soggetti obbligati per i quali il fornitore si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice etico;
 - d) applicazione di sanzioni nel caso di violazione da parte del fornitore degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi anticorruzione;
- idonei sistemi di monitoraggio, anche attraverso sistemi informatici, e formalizzazione di report da sottoporre ad adeguato livello gerarchico per il monitoraggio;
- idonei sistemi informatici aziendali finalizzati a garantire il divieto di duplice registrazione della fattura e dei pagamenti;
- nomina di un Gestore del Contratto con l'indicazione di ruolo e compiti a esso attribuiti;
- attestazione da parte del soggetto aziendale destinatario della prestazione (beni/servizi) della corrispondenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente erogato;
- formazione specifica in materia di acquisizione beni, servizi e lavori per i dipendenti coinvolti nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento;
- nei casi di utilizzo della procedura negoziata in urgenza, la definizione delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura: devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti a un adeguato livello gerarchico).

Liste di Riferimento

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, nell'ambito dei Processi Sensibili cui è applicabile il presente controllo, prevedano l'obbligo di svolgere i controlli sulle controparti al fine di verificarne la presenza nelle c.d. "Liste di Riferimento".

PS 12 Gestione della finanza e della tesoreria

PS12.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e corruzione tra privati

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-319-bis e 320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati societari

Artt. 2621-2622 c.c. False comunicazioni sociali

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 c.p. Ricettazione

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

¹ Le Liste di Riferimento contengono i nominativi delle persone collegate alla rete terroristica Al-Qaeda e di persone sospettate di appartenere o sostenere organizzazioni terroristiche. Le liste sono consultabili al seguente link https://uif.bancaditalia.it/adempimenti operatori/contrasto/index.html.

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

PS 12.2. Standard di controllo specifici

Gestione dei pagamenti e delle transazioni finanziare

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- modalità di autorizzazione al pagamento;
- verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile;
- divieto di utilizzo del contante (ad eccezione di quanto previsto nella procedura per la gestione della cassa) o altro strumento finanziario al portatore nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie,
 operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio;
- verifica dei destinatari dei pagamenti.

Gestione della piccola cassa

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spese e i limiti di utilizzo);
- riconciliazioni periodiche delle giacenze della piccola cassa con il registro delle movimentazioni di cassa.

Gestione del credito

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- modalità di gestione degli incassi e il monitoraggio dello scaduto;
- criteri e modalità per lo stralcio e la svalutazione dei crediti.

Gestione dei flussi in entrata (incassi) e recupero crediti

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

 ruoli aziendali responsabili e formale definizione delle modalità operative per la gestione degli incassi (ivi incluso il caso in cui il Cliente sia un'azienda del Gruppo);

- profilazione delle utenze, che consenta l'accesso al sistema di gestione degli incassi e dei crediti alle sole risorse autorizzate;
- monitoraggio dei crediti scaduti;
- monitoraggio degli incassi accreditati dagli istituti bancari;
- esecuzione di verifiche circa:
 - a) la coerenza dei dati presenti nella fattura attiva e l'incasso;
 - b) gli accantonamenti/utilizzi del fondo svalutazione crediti.
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di gestione degli incassi e del recupero crediti.

Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e trasferimento di fondi: Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- modalità operative di apertura e chiusura dei conti correnti presso banche e istituzioni
- finanziarie;
- riconciliazioni periodiche dei conti correnti;
- con riferimento al trasferimento di fondi sia tra conti correnti di società dello stesso gruppo sia tra conti correnti della medesima Società preveda modalità specifiche di movimentazione.

Gestione dei finanziamenti ricevuti da soggetti privati

- l'esecuzione delle attività di presa di contatto con il soggetto privato per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della stessa e di gestione del contributo e/o del finanziamento erogato, prevedendo la separazione delle Funzioni responsabili nell'ambito delle suddette attività nonché specifici strumenti di controllo (ad es., l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- l'esecuzione di specifiche verifiche sulla veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per accedere alla contribuzione e/o al finanziamento (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione del contributo e/o finanziamento);
- specifici flussi informativi, tra le Funzioni coinvolte nel processo, con finalità di verifica e coordinamento reciproco al fine di garantire l'adeguata rendicontazione all'Ente finanziatore;
- individuazione della persona deputata a rappresentare la Società nei confronti dell'Ente privato erogante, cui conferire apposita delega e procura;
- deve essere garantita correttezza e trasparenza nei rapporti con banche, assicurazioni o broker nel rispetto dei principi di corretta gestione, trasparenza, parità informativa e la tutela degli interlocutori;

- deve essere assicurata integrità, imparzialità ed indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni della controparte e non chiedendo trattamenti di favore;
- devono essere previste specifiche cautele contrattuali, volte a regolare il trattamento e l'accesso ad informazioni privilegiate da parte di banche, assicurazioni o broker al fine di garantire la parità informativa di tutti gli interlocutori;
- deve essere garantito che i fidi, fidejussioni e garanzie siano negoziati ed autorizzati da soggetti minuti di idonei poteri.

Gestione dei conflitti di interesse e relazioni privilegiate

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di interesse tra il rappresentante e la terza parte (es. fornitori, consulenti, intermediari, partner, clienti, ecc.), l'obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto delegandola ad altro soggetto/unità.

PS13 Personale

PS13.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e ambito applicativo

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270-bis 1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti

Art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-quater.1 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Art. 270-quinquies c.p. Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati

Art. 301 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Reati contro la personalità individuale

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Reati di criminalità organizzata

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

Reati di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare

Procurato ingresso illecito, Favoreggiamento della permanenza clandestina, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, 5, art.22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Reati di razzismo e xenofobia

Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

PS13.2. Standard di controllo specifici

Selezione e assunzione del personale

- processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno;
- individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
- definizione di un processo di selezione del personale che disciplini:

- a) la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
- b) la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;
- c) la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito;
- svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongano la Società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la Società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali, al mancato possesso, in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, di permesso di soggiorno in corso di validità);
- definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che si pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle verifiche preassuntive;
- autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;

Liste di riferimento

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, nell'ambito dei Processi Sensibili cui è applicabile il presente controllo, prevedano l'obbligo di svolgere i controlli sulle controparti al fine di verificarne la presenza nelle c.d. "Liste di Riferimento".

Sviluppo e valutazione del personale

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- processo formalizzato di assegnazione degli obiettivi di performance ragionevoli e bilanciati;
- modalità di valutazione e di rendicontazione delle performance dei dipendenti;
- definizione di un processo formalizzato per la corresponsione degli incentivi in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi;
- verifica di corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle performance rendicontate.

Ingresso di una persona nel territorio di uno Stato

- obbligo di formalizzare le motivazioni della decisione di consentire/richiedere l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
- attribuzione della responsabilità della verifica:

- a) dell'avvenuto ingresso della persona in coerenza con le motivazioni addotte;
- b) del rispetto della normativa in materia di immigrazione nel territorio dello Stato di destinazione;
- c) la rilevazione delle persone delle quali la Società procura l'ingresso nel territorio di uno Stato con indicazione della data di uscita dallo stesso, ove prevista.

Contratto di servizio

Esistenza di un contratto di servizio, siglato da rappresentante aziendale dotato di adeguati poteri, che risulti adeguatamente formalizzato per iscritto, e accettato da entrambe le controparti (società fornitrice e società cliente), che definisca:

- a) le attività in ambito del rapporto di servizio / fornitura;
- b) le responsabilità specifiche e reciproche tra le controparti;
- c) i compensi per i servizi / le prestazioni garantite;
- d) la durata del contratto;
- e) le modalità di rinnovo, tacito o espresso;
- f) previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/ regole etiche di condotta nella gestione dell'attività da parte del terzo.

Gestione amministrativa del personale

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- modalità di apertura e di gestione degli anagrafici dipendenti;
- sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili;
- verifica della correttezza della contabilizzazione e delle retribuzioni erogate;
- in caso di impiego di cittadini di Paesi extracomunitari, la verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti e del rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno.

PS14 Gestione del contenzioso e dell'attività stragiudiziale

Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

Artt. 318 320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319, 319-bis e 320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità qiudiziaria

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

PS14.2. Standard di controllo specifici

- modalità e termini per la repentina trasmissione della contestazione alla Funzione competente unitamente a una relazione illustrativa delle circostanze di fatto sulla cui base si poggia la contestazione;
- specifici flussi informativi, tra le Funzioni coinvolte nel processo, con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- specifiche linee di reporting periodico delle Funzioni competenti verso l'Amministratore Delegato sullo stato della vertenza e sulle possibilità e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa;
- che la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla persona titolare di un'apposita procura e delega ad litem, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;
- indicazione dei criteri di selezione di professionisti esterni (ad esempio, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, ecc.) e modalità di gestione e

controllo dell'operato di tali professionisti;

- attribuzione dell'attività di supervisione del contenzioso e approvazione delle fatture emesse dal consulente anche con riferimento alla congruità delle parcelle in relazione al livello tariffario applicato;
- che i rapporti con l'Autorità giudiziaria e con la Pubblica Amministrazione nell'ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale devono essere improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità, anche quando gestiti per il tramite di un legale esterno.

PS15 Gestione degli omaggi

PS15.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica amministrazione e corruzione tra privati

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-319-bis e 320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270-bis c.p. Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270-bis 1 c.p. Circostanze aggravanti

Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati

Art. 270-quinquies.1. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 c.p. Ricettazione

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio.

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

PS15.2. Standard di controllo specifici

Gestione degli omaggi e delle ospitalità in ingresso e in uscita

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione degli omaggi/ospitalità in uscita prevedano:

- definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi e delle ospitalità consentiti;
- definizione dei sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle ospitalità in uscita e dei relativi destinatari:
- definizione di specifici livelli autorizzativi in relazione all'erogazione di omaggi ed ospitalità;

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione degli omaggi e delle ospitalità in entrata prevedano:

- definizione dei criteri e dei limiti per l'accettabilità degli omaggi e delle ospitalità;
- definizione dei sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle ospitalità in entrata (accettate o meno)
 e della società/persona che ha effettuato tale offerta o fornito tale omaggio/ospitalità ed eventuali
 soglie di valore.

Gestore del contratto

Adozione di uno o più strumenti normativi che prevedano:

- individuazione della funzione, unità/responsabile dell'esecuzione del contratto ("gestore del contratto") con indicazione di ruolo e compiti assegnati;
- autorizzazione da parte di posizione abilitata, equivalente o superiore, diversa dal gestore del contratto, in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso.

Gestione delle ospitalità sostenute dai dipendenti e dei relativi rimborsi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- definizione delle tipologie di spese ammesse e dei relativi criteri e limiti;

- definizione delle modalità per sostenere le spese di rappresentanza e di specifici livelli autorizzativi per l'effettuazione delle stesse;
- obblighi e modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione del beneficiar io e dello scopo della spesa;
- criteri e modalità per il rimborso delle spese di rappresentanza e le relative autorizzazioni.

Relazioni privilegiate/conflitto di interesse

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di interesse tra il rappresentante e la terza parte (es. fornitori, consulenti, intermediari, partner, clienti, ecc.), l'obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto delegandola ad altro soggetto/unità.

PS16 Gestione dei sistemi informativi e trattamento delle informazioni sensibili

PS16.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e corruzione tra privati

Art. 640 c.p. Terzo comma Frode informatica

Reati informatici e trattamento illecito di dati

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 635 - bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635 - ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità

Reati tributari

Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

PS16.2. Standard di controllo specifici

Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni

Adozione di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

Amministratori di sistema

Adozione di uno strumento normativo che preveda:

- valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi e alle attività eseguite dagli amministratori di sistema, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni cui i predetti soggetti avranno accesso;
- specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

Classificazione e controllo dei beni

Adozione di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli asset aziendali (ivi incluse le basi dati in essa contenuti) utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico.

Controllo degli accessi

Adozione di uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale strumento normativo prevede:

- autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- procedura di registrazione e de-registrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
- segregazione delle funzioni di richiesta e di concessione dell'accesso ai sistemi e ai dati sulla base di una matrice di SoD;
- rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;

- destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
- accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- custodia dei dispostivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e adozione di regole di celar screen per gli elaboratori utilizzati.

Crittografia

Adozione di uno strumento normativo che preveda l'implementazione e lo sviluppo sull'uso di controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche (Es. su basi di dati e su copia dati da e su dispositivi mobili).

Sicurezza fisica e ambientale

Adozione di uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature con particolare attenzione ai locali dedicati ai centri di elaborazione dati gestiti direttamente.

Gestione dell'operatività

Adozione di uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo assicura:

- il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori d'informazioni;
- la protezione da software pericoloso;
- il backup d'informazioni e software;
- la protezione dello scambio di informazioni critiche per il business aziendale attraverso
- l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- gli strumenti per effettuare la tracciatura dell'attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza:
- il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi.

Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi (es. change management)

Adozione di uno strumento normativo che definisca:

- l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti e la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi (ciclo di vita del software, fase di test, criteri e privilegi per il rilascio in Produzione).
- la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;

- la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni.

Gestione degli incidenti (es. Data Breach) e dei problemi di sicurezza informatica

Adozione di uno strumento che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tale strumento normativo prevede:

- appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
- analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione del root cause;
- gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
- analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive.

Business Continuity

Adozione di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative nell'ambito della Business Continuity (Disaster recovery)².

Audit

Adozione di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

Progetti Sociali

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dei progetti sociali prevedano:

- l'elaborazione, la valutazione e l'approvazione di un budget destinato ai progetti sociali;
- le modalità e i criteri per lo svolgimento dei progetti sociali;
- l'esistenza di una connessione dei progetti sociali agli obiettivi di business;
- l'approvazione di eventuali extra-budget da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- la rendicontazione dei progetti sociali;
- l'impegno della controparte all'osservanza di principi di controllo/regole etiche/previsioni di legge applicabili nella gestione delle attività.

Contratto di servizio

Esistenza di un contratto di servizio, siglato da rappresentante aziendale dotato di adeguati poteri, che risulti adeguatamente formalizzato per iscritto, e accettato da entrambe le controparti (società fornitrice e società cliente), che definisca:

- a) le attività in ambito del rapporto di servizio / fornitura;
- b) le responsabilità specifiche e reciproche tra le controparti;
- c) i compensi per i servizi / le prestazioni garantite;
- d) la durata del contratto;
- e) le modalità di rinnovo, tacito o espresso;

² Il Business Continuity e il Disaster Recovery agiscono sinergicamente come standard di controllo in quanto il Disaster Recovery è uno strumento informatico che opera per garantire, in caso di incidente, la continuità aziendale. Inoltre modificare lo standard comporta modificare anche il questionario

f) previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/ regole etiche di condotta nella gestione dell'attività da parte del terzo.

PS17 Gestione dei sistemi informativi e trattamento delle informazioni sensibili (sistema informativo integrato)

PS17.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e corruzione tra privati

Art. 640 c.p. Terzo comma Frode informatica

Reati informatici e trattamento illecito di dati

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 635 - bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635 - ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità

Reati tributari

Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

PS 17.2. Standard di controllo specifici

Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ed esterni

Adozione di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni ed esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici

Amministratore di sistema

Adozione di uno strumento normativo che preveda:

- la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi e alle attività eseguite dagli amministratori di sistema, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni cui i predetti soggetti avranno accesso;
- specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

Classificazione e controllo dei beni

Adozione di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli asset aziendali (ivi incluse le basi dati in essa contenuti) utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico

Controllo degli accessi

Adozione di uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale strumento normativo prevede:

- autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- una procedura di registrazione e de registrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
- segregazione delle funzioni di richiesta e di concessione dell'accesso ai sistemi e ai dati sulla base di una matrice di SoD;
- rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
- destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso:
- accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- custodia dei dispostivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.).

Crittografia

Adozione di uno strumento normativo che preveda l'implementazione e lo sviluppo sull'uso di controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche (Es. su basi di dati e su copia dati da e su dispositivi mobili).

Sicurezza fisica e ambientale

Adozione di uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature con particolare attenzione ai locali dedicati ai centri di elaborazione dati gestiti direttamente.

Gestione dell'operatività

Adozione di uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo assicura:

- corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori d'informazioni;
- protezione da software pericoloso;
- backup d'informazioni e software;
- protezione dello scambio di informazioni critiche per il business aziendale attraverso
- uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- strumenti per effettuare la tracciatura delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza:
- controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi.

Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi (es. change management)

Adozione di uno strumento normativo che definisca:

- identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti e la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi (ciclo di vita del software, fase di test, criteri e privilegi per il rilascio in Produzione);
- gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
- confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni.

Gestione degli incidenti (es. Data Breach) e dei problemi di sicurezza informatica

Adozione di uno strumento normativo che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tale strumento normativo prevede:

- appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
- analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione del root cause;
- gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;

- analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive.

Business Continuity

Adozione di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative nell'ambito della Business Continuity (Disaster recovery).

Audit

Adozione di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

Adozione di uno o più strumenti normativi che durante lo svolgimento dell'attività prevedano:

- individuazione dei soggetti incaricati di avere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- individuazione delle tipologie di rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e le relative modalità di gestione;
- formalizzazione, per le tipologie di rapporti di cui sopra, di una reportistica relativa al rapporto intercorso, salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla controparte;
- modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con il supporto delle funzioni competenti.

PS 18 Acquisto di prodotti petroliferi e relativa capacità logistica per le funzioni OCSIT PS18.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e corruzione tra privati

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-319-bis-320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

Art. 317 c.p. Concussione

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis Traffico di influenze illecite

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 c.p. Ricettazione

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

PS 18.2. Standard di controllo specifici

Accreditamento/qualifica/valutazione

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica;
- definizione dei requisiti per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica, ivi incluse le caratteristiche tecnico professionali (anche con riferimento alle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza, ove applicabile), di onorabilità e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria:
- modalità ed i criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dell'accreditamento/qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- modalità di aggiornamento dell'accreditamento/qualifica finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo nonché di principi di controllo relativi ad espetti ambientali e inerenti alla salute e sicurezza di lavoratori.

Predisposizione di bandi di gara

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- modalità ed i parametri per la determinazione del corrispettivo richiesto ai fini della cessione del bene e la coerenza dello stesso rispetto al valore di mercato e di eventuali criteri di rettifica;
- modalità e i criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara;
- definizione delle modalità di diffusione e pubblicizzazione del bando di gara.

Approvvigionamento di beni e servizi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- predisposizione e autorizzazione delle richieste/proposte di acquisto;
- modalità di definizione e approvazione delle eventuali short vendor list;
- in caso di procedure competitive, i criteri di predisposizione e autorizzazione delle richieste di
 offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche (considerando le migliori tecnologie
 disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza) e delle condizioni
 tecnico commerciali:
- i criteri di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntati alla trasparenza e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo nonché di principi di controllo relativi ad espetti ambientali e inerenti alla salute e sicurezza di lavoratori;
- approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

Gestione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- la definizione degli adeguati livelli autorizzativi;
- la definizione delle modalità di archiviazione.

Relazioni privilegiate/conflitto di interesse:

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di interesse tra il rappresentante e la terza parte (es. fornitori, consulenti, intermediari, partner, clienti, ecc.), l'obbligo di segnalarle, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto delegandola ad altro soggetto/unità.

Flussi informativi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che contemplino adeguati flussi informativi verso:

- le funzioni interne coinvolte nel processo di approvvigionamento (di prodotti petroliferi e capacità di stoccaggio e di mezzi finanziari) al fine di garantire vigilanza reciproca, collaborazione e coordinamento;

l'esterno, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Rapporti con i terzi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge e regolamentari in materia assicurando puntuale e sollecita esecuzione delle prescrizioni e degli adempimenti richiesti
- l'istaurazione e il mantenimento del rapporto con terzi caratterizzato dal massimo grado di trasparenza e garanzia del buon andamento dell'imparzialità dell'attività e della parità di trattamento a parità di condizioni.

Approvvigionamento di prodotti petroliferi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dell'approvvigionamento di energia prevedano:

- la definizione dei criteri per la determinazione del fabbisogno di prodotti petroliferi da acquisire;
- i criteri e le modalità di approvazione del quantitativo da acquisire;
- i criteri per la determinazione del prezzo di acquisto e dei corrispettivi per lo stoccaggio;
- la definizione delle modalità e dei criteri di approvazione per il benestare al pagamento;
- lo svolgimento di attività di verifica circa la corrispondenza delle quantità fatturate con gli ordini di acquisto
- la corretta tenuta della contabilità relativamente ai prodotti petroliferi tenuti in deposito
- la gestione contabile delle attività in caso di cali naturali o di giacenza.

Identificazione delle responsabilità in caso di ispezioni

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano l'identificazione delle responsabilità in caso di ispezioni, nello specifico:

Adozione di uno strumento normativo e/o Esistenza di uno strumento normativo che preveda:

- l'identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali;
- la conservazione e l'archiviazione della documentazione contabile da esibire in caso di ispezioni;
- le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività.

PS19 Gestione dei rapporti infragruppo

PS19.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

- Reato di corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

- Reati societari

Artt. 2621-2622 c.c. False comunicazioni sociali

Art. 2621 c.c. Fatti di lieve entità

Art. 27 del d.lgs.27 gennaio 2010 n. 39 Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

- Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 c.p. Ricettazione

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Reati di criminalità organizzata

Art. 416 -bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

- Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 11 D.lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

PS19.2. Standard di controllo specifici

Gestione dei rapporti infragruppo

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che con riferimento che prevedano:

- formale identificazione di ruoli aziendali responsabili della stesura/verifica dei contratti infragruppo;
- esistenza di apposti format per la predisposizione del contratto per l'identificazione dei servizi da erogare che prevedono:
 - a) attività in ambito del rapporto di servizio / fornitura;
 - b) responsabilità specifiche e reciproche tra le controparti;
 - c) compensi per i servizi / le prestazioni garantite;
 - d) durata del contratto;
 - e) modalità di rinnovo, tacito o espresso;

previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/ regole etiche di condotta nella gestione dell'attività da parte del terzo.

PS20 Investimenti ed operazioni straordinarie

PS20.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

- Reato di corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati

- Reati societari

Artt. 2621 c.c.-2622c.c. False comunicazioni sociali

Art. 2621 c.c. Fatti di lieve entità

Art. 27 del d.lgs. n. 39/2010 Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e riserve

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

- Market Abuse

Art. 184 T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998) Reato di abuso di informazioni privilegiate

Art. 187-bis T.U.F. Illecito di abuso di informazioni privilegiate

Art. 185 T.U.F. Reato di manipolazione del mercato

Art. 187-ter T.U.F. Illecito amministrativo di manipolazione del mercato

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

- Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

art. 11 D.lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

PS20.2. Standard di controllo specifici

Operazioni su strumenti finanziari

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- regole interne per la gestione delle operazioni straordinarie deliberate e autorizzate dall'Assemblea/CdA;
- definizione di periodi dell'esercizio sociale che precedono o sono successivi alla diffusione di informazioni privilegiate in relazione ai quali è vietato il compimento di operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dalla società o altri strumenti finanziari ad esse collegati;
- obblighi di comportamento inerenti ad eventuali operazioni su strumenti finanziari compiute dai c.d. soggetti rilevanti e dalle persone loro strettamente legate ("Internal Dealing");
- criteri formalizzati che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- modalità operative per l'espletamento del processo di esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari sul mercato;
- necessità di avvalersi, per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari, di intermediari abilitati che attestino di avere adottato adeguate procedure informatiche.

PS21 Gestione delle spese di trasferta e delle altre spese effettuate dal personale PS21.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica amministrazione e corruzione tra privati

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-319-bis e 320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270-bis c.p. Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270-bis 1 c.p. Circostanze aggravanti

Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati

Art. 270-quater.1 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Art. 270-quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 c.p. Ricettazione

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

PS21.2. Standard di controllo specifici

Gestione dei rimborsi spese

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione dei rimborsi spese a dipendenti, ex dipendenti e cariche sociali prevedano:

- definizione delle tipologie e dei limiti delle spese rimborsabili e delle modalità di effettuazione e di rimborso delle stesse;
- criteri e le modalità per l'autorizzazione della trasferta;
- modalità di rendicontazione delle spese effettuate con indicazione dello scopo della spesa;
- verifiche delle spese sostenute e le modalità di autorizzazione al rimborso.

Gestione delle ospitalità sostenute dai dipendenti e dei relativi rimborsi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione delle ospitalità sostenute dai dipendenti e dei relativi rimborsi prevedano:

- definizione delle tipologie di spese ammesse e dei relativi criteri e limiti;
- definizione delle modalità per sostenere le spese di rappresentanza e di specifici livelli autorizzativi per l'effettuazione delle stesse;
- obblighi e modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa;
- criteri e le modalità per il rimborso delle spese di rappresentanza e le relative autorizzazioni.

Contratto di servizio

Esistenza di un contratto di servizio, siglato da rappresentante aziendale dotato di adeguati poteri, che risulti adeguatamente formalizzato per iscritto, e accettato da entrambe le controparti (società fornitrice e società cliente), che definisca:

- a) le attività in ambito del rapporto di servizio / fornitura;
- b) le responsabilità specifiche e reciproche tra le controparti;
- c) i compensi per i servizi / le prestazioni garantite;
- d) la durata del contratto;
- e) le modalità di rinnovo, tacito o espresso;
- f) previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/ regole etiche di condotta nella gestione dell'attività da parte del terzo.

PS22 Gestione delle fatture attive e passive

PS22.1 Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e corruzione tra privati

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-319-bis e 320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati societari

Artt. 2621-2622 c.c. False comunicazioni sociali

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 c.p. Ricettazione

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 10 D.lgs.

74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

PS22.2. Standard di controllo specifici

Gestione della fatturazione passiva

Adozione di uno o più strumenti normativi che prevedano:

- esecuzione di verifiche circa la coerenza dei dati presenti:
 - a) nella fattura passiva e nell'ordine di acquisto a sistema/contratto;

- b) nella fattura passiva e la bolla di entrata merci;
- coerenza delle informazioni contenute nelle fatture passive e nelle disposizioni/lettere di pagamento;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili della registrazione contabile delle fatture passive;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle disposizioni/lettere di pagamento;
- riconciliazione periodica, fisico-contabile, dei saldi banca/cassa;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili della registrazione contabile degli accantonamenti;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili e formale definizione delle modalità circa l'attività di monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza;
- formale definizione della periodicità delle fatture da ricevere e in scadenza;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili della predisposizione delle note di credito per la fatturazione passiva;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili della registrazione contabile delle note di credito e degli acconti pagati ai fornitori;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili della corretta contabilizzazione delle note di credito ricevute e delle modalità operative delle verifiche effettuate;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili della predisposizione di un report periodico di riepilogo delle note di credito emesse;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività (ad es: fatture passive e della relativa documentazione di supporto).

Gestione della fatturazione attiva

adozione di uno o più strumenti normativi che prevedano:

- modalità di raccolta dei dati per la predisposizione delle fatture attive;
- coerenza delle informazioni contenute nelle fatture attive predisposte e i dati raccolti per la fatturazione;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili dell'approvazione all'emissione delle fatture attive;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili della registrazione contabile delle fatture attive;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili della registrazione contabile degli incassi;
- riconciliazione periodica tra gli importi incassati e le fatture attive emesse;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili e formale definizione delle modalità circa l'attività di monitoraggio delle fatture da emettere;
- formale definizione della periodicità delle fatture da emettere;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività (ad es: fatture attive e della relativa documentazione di supporto).

PS23 Gestione delle attività relative al fondo benzina (ex cassa, conguaglio gpl)

PS23.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e corruzione tra privati

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-319-bis e 320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

Art. 317 c.p. Concussione

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270-bis c.p. Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270-bis 1 c.p. Circostanze aggravanti

Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati

Art. 270-quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 c.p. Ricettazione

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

PS23.2. Standard di controllo specifici

Gestione dei pagamenti e delle transazioni finanziare

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- modalità di autorizzazione al pagamento;
- svolgimento di controlli in merito ai requisiti di onorabilità dei destinatari dei pagamenti
- verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile;
- divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie,
 operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio;
- verifica dei destinatari dei pagamenti;
- divieto di effettuare pagamenti a persone diverse dalla controparte riportata nella documentazione a supporto disponibile.

Rapporti con i terzi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge e regolamentari in materia assicurando puntuale e sollecita esecuzione delle prescrizioni e degli adempimenti richiesti
- l'istaurazione e il mantenimento del rapporto con terzi caratterizzato dal massimo grado di trasparenza e garanzia del buon andamento dell'imparzialità dell'attività e della parità di trattamento a parità di condizioni.

PS24 Gestione dei finanziamenti ricevuti da enti terzi pubblici

PS24.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 640, comma 2, n.1, c.p Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-319-bis-320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 c.p. Ricettazione

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafiosoReati tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.lgs. n. 74/2000);

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000);

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000).

PS24.2. Standard di controllo specifici

Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- individuazione dei soggetti incaricati di avere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio:
- individuazione delle tipologie di rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e le relative modalità di gestione;

- formalizzazione, per le tipologie di rapporti di cui sopra, di una reportistica relativa al rapporto intercorso, salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla controparte;
- modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con il supporto delle funzioni competenti.

Contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- modalità e i criteri per la selezione dei bandi ai quali partecipare;
- modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione relativa all'istanza;
- approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere in relazione alla richiesta di fruizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie;
- individuazione dell'unità deputata ad intrattenere rapporti con la controparte (es. richiesta di chiarimenti alla controparte);
- modalità di raccolta e verifica, con il supporto delle funzioni competenti, delle informazioni necessarie per la rendicontazione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie ottenute;
- approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione di rendicontazione da trasmettere;
- esistenza di segregazione di ruoli e responsabilità nelle fasi di istanza, gestione e rendicontazione.

PS25 Gestione delle informazioni privilegiate e delle relative comunicazioni rivolte al pubblico

PS25.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reato di corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.

Reati societari

Artt. 2621-2622 c.c. False comunicazioni sociali

Art. 2621 c.c. Fatti di lieve entità

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza

Reati e illeciti di abuso di mercato

Art. 184 T.U.F. Reato di abuso di informazioni privilegiate

Art. 187-bisT.U.F. Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate

Art. 185 T.U.F. Reato di manipolazione del mercato

Art. 187-ter T.U.F. Illecito amministrativo di manipolazione del mercato

Delitti di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

PS25.2. Standard di controllo specifici

Gestione delle informazioni privilegiate

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- i criteri per l'individuazione ed il trattamento delle informazioni privilegiate riguardanti la società e/o società del gruppo;
- identificazione dei soggetti responsabili per la valutazione del carattere privilegiato dell'informazione;
- obblighi informativi inerenti eventuali operazioni su strumenti finanziari compiute dai c.d. soggetti rilevanti e dalle persone loro strettamente legate ("Internal Dealing");
- principi per la gestione del trasferimento delle informazioni privilegiate garantendone la riservatezza mediante l'adozione di misure di confidenzialità (principio del "need to know");
- adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti.

Comunicazione delle informative al pubblico/comunità finanziaria

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- individuazione dei soggetti cui compete il controllo delle informazioni da trasmettere;
- modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni oggetto di diffusione;
- approvazione preventiva del testo definitivo della comunicazione da parte della funzione competente;
- individuazione e la comunicazione tempestiva delle informazioni privilegiate al pubblico/comunità finanziaria;
- tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di ritardo nelle comunicazioni di informazioni privilegiate.

Registro

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- criteri e modalità di istituzione e tenuta del Registro;
- individuazione del soggetto responsabile della tenuta del Registro;
- comunicazione al responsabile del Registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad informazioni privilegiate;
- informazione, nei confronti delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, in merito agli obblighi giuridici che derivano dall'aver accesso alle informazioni privilegiate e alle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni cui hanno accesso
- sottoscrizione, da parte dei terzi (es. consulenti/partner commerciali) che accedono ad informazioni privilegiate, di specifiche clausole di riservatezza.

Comunicazione delle informative al pubblico/comunità finanziaria

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- individuazione dei soggetti cui compete il controllo delle informazioni da trasmettere;
- modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni oggetto di diffusione;
- approvazione preventiva del testo definitivo della comunicazione da parte della funzione competente;
- individuazione e comunicazione tempestiva delle informazioni privilegiate al pubblico/comunità finanziaria:
- tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di ritardo nelle comunicazioni di informazioni privilegiate.

PS26 Gestione degli eventi organizzati da soggetti pubblici

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano

PS26.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-319-bis e 320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art.346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

PS26.2. Standard di controllo specifici

Rapporti con soggetti pubblici

Adozione di uno o più strumenti normativi che durante lo svolgimento dell'attività prevedano:

- individuazione dei soggetti incaricati di avere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- individuazione delle tipologie di rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e le relative modalità di gestione;
- formalizzazione, per le tipologie di rapporti di cui sopra, di una reportistica relativa al rapporto intercorso, salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla controparte;
- modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con il supporto delle funzioni competenti.

PS27 Gestione delle attività di comunicazione esterna

PS27.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano;

Reato di corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941)

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

PS27.2. Standard di controllo specifici

Gestione dell'attività di comunicazione esterna

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni oggetto di diffusione;
- esecuzione delle verifiche circa la correttezza, la completezza e la veridicità delle informazioni richieste/predisposte per l'elaborazione dei comunicati stampa;
- formale identificazione della funzione aziendale responsabile della predisposizione e trasmissione delle informazioni/dati necessari per la redazione dei comunicati stampa e della redazione dei comunicati stampa, dell'approvazione e dell'invio all'esterno;
- formale definizione delle modalità di diffusione dei dati e delle informazioni (a livello cartaceo ed elettronico);
- definizione delle caratteristiche delle comunicazioni rivolte al pubblico, le quali: devono essere palesi, veritiere e corrette; trasparenti e riconoscibili come tale;
- supervisione delle comunicazioni diffuse al pubblico, mediante controlli preventivi e a posteriori.

PS28 Sviluppo di software e nuove soluzioni/tecnologie e gestione delle licenze dei software, sia in caso di acquisto da terze parti che di sviluppo interno

PS28.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 517 c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, I. 633/1941 comma 1 lett. a) bis).

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3).

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; Predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis I. 633/1941 comma 1).

Reati tributari

Art. 2 D.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;

Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

PS28.2. Standard di controllo specifici

Sviluppo software

La regolamentazione dell'attività prevede:

- gestione dello sviluppo software con l'indicazione:
 - a) delle modalità di definizione dei requisiti;
 - b) delle modalità di gestione del processo di sviluppo;
- verifica formale che non sia utilizzato software già brevettato o licenziato da altri soggetti. In particolare, sono formalizzate le responsabilità, gli input e gli output, gli indicatori per il controllo e le varie fasi/attività proprie del processo, evidenziando le peculiarità connesse con i diversi approcci metodologici previsti;
- tracciabilità delle fasi principali di definizione dei requisiti e delle fasi di sviluppo,

- test e installazione di quanto sviluppato;

Gestione dell'Intellectual Property

Con riferimento a invenzioni, informazioni segrete, marchi ed altri segni distintivi, disegni e modelli, modelli di utilità, indicazioni geografiche, denominazioni di origine e altre privative industriali nazionali o estere, adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- coerenza delle attività di gestione dell'Intellectual Property rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- definizione di principi, attività, ruoli e responsabilità in relazione allo sviluppo, gestione, protezione e valorizzazione dell'Intellectual Property;
- definizione di modalità operative connesse alla protezione dell'Intellectual Property (che comprenda, tra l'altro, la verifica della sussistenza dei requisiti di brevettabilità dell'Intellectual Property o di registrazione dei marchi);
- definizione di modalità operative in merito alle attività di concessione di licenze d'uso (in & out) nonché di acquisto e/o cessione di Intellectual Property e marchi.

Acquisto prodotti/opere tutelate da proprietà intellettuale/industriale

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, nell'ambito dell'acquisizione di prodotti/opere tutelati da diritti di proprietà industriale/ intellettuale, preveda il coinvolgimento della competente struttura legale nella definizione, qualora applicabile, di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte:

- di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/ intellettuale in capo a terzi;
- a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

PS29 Gestione dell'ambiente e smaltimento di rifiuti

PS29.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati ambientali

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti

Art.452 quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Art. 259 del d.lgs. n.152/2006 Traffico illecito di rifiuti

Art. 258 del d.lgs. n.152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Art. 260-bis del d.lgs. n.152/2006 False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti.

PS29.2. Standard di controllo specifici

Prescrizioni normative e autorizzative

Esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per

- identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e delle prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;
- individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
- individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
- diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
- attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi.

Competenze e Formazione

Esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione in materia ambientale definendo ruoli, responsabilità e modalità operative. Tale norma prevede:

- identificazione di tutto il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti che possono causare impatti ambientali significativi;
- identificazione, per ciascuno, dell'istruzione, formazione o esperienza acquisita e la conservazione delle relative registrazioni;
- identificazione delle necessità formative;
- predisposizione di un "Piano di Formazione" che includa tra gli argomenti, almeno i seguenti:
 - a) aspetti ambientali significativi e relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati all'attività lavorativa svolta;
 - b) ruoli e responsabilità;
 - c) conseguenze potenziali di scostamenti rispetto alle procedure specificate;
 - d) adempimenti normativi e contenuti delle procedure specifiche volte a garantire il rispetto degli adempimenti applicabili;

- conservazione delle registrazioni relative all'attività di formazione effettuata.

Selezione dei fornitori

Recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti: esistenza di una normativa aziendale che disciplini la selezione di recuperatori /smaltitori / intermediari / trasportatori di rifiuti al fine della verifica dell'esistenza e della validità delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per le attività di gestione dei rifiuti e che disciplini l'affidamento dei contratti. In particolare, tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- la qualifica iniziale e riqualifica periodica di recuperatori/smaltitori/intermediari/ trasportatori di rifiuti per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali
- acquisizione della copia integrale di iscrizioni/comunicazioni/ autorizzazioni, di tutta la documenta zione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura amministrativa (es. accettazione delle fidejussioni dall'ente preposto, pagamento dei diritti di iscrizione all'albo) e di copia di eventuali certificati di conformità dei sistemi di gestione alle norme internazionali;
- verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta (es. iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, verifica dei codici CER autorizzati, verifica dei mezzi autorizzati per singola tipologia di rifiuto);
- definizione di un elenco/database di recuperatori, smaltitori, intermediari, trasportatori qualificati;
- monitoraggio (es. software informatico) delle scadenze di iscrizioni / comunicazioni /autorizzazioni;
- definizione, nel caso di intermediari, di clausole contrattuali che prevedano che l'intermediario fornisca, oltre ai documenti attestanti la propria abilitazione, anche le iscrizioni/autorizzazioni relative ai trasportatori utilizzati ed agli impianti cui saranno destinati i rifiuti;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione di recuperatori / smaltitori / intermediari / trasportatori di rifiuti e successivo affidamento dei contratti.

PS30 Approvvigionamento di risorse finanziarie per le funzioni di OCSIT

PS30.1. Fattispecie di reato applicabili

Tra le possibili fattispecie di reato che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'Attività Sensibile che sono raggruppate in base alla circostanza di far riferimento ai medesimi standard di controllo identificati nel paragrafo seguente, si riportano:

Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e corruzione tra privati

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-319-bis-320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

Art. 317 c.p. Concussione

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.p. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 c.p. Ricettazione

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

PS30.2. Standard di controllo specifici

Gestione dei finanziamenti ricevuti

Esistenza di uno o più strumenti che prevedano:

- modalità di individuazione del finanziatore;
- specifici flussi informativi, tra le Funzioni coinvolte nel processo;
- l'individuazione della persona deputata a rappresentare la Società nei confronti del finanziatore:
- la tracciabilità dei documenti utilizzati per lo svolgimento del processo di finanziamento

Rapporti con i terzi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge e regolamentari in materia assicurando puntuale e sollecita esecuzione delle prescrizioni e degli adempimenti richiesti
- l'istaurazione e il mantenimento del rapporto con terzi caratterizzato dal massimo grado di trasparenza e garanzia del buon andamento dell'imparzialità dell'attività e della parità di trattamento a parità di condizioni.

PS31 Procedure concorsuali per la selezione di imprese che erogano il servizio di salvaguardia e per l'individuazione del servizio di default distribuzione di gas naturale

PS31.1. Fattispecie di reato applicabili

Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e corruzione tra privati

Artt. 318-320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo

Artt. 319-319-bis-320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

Art. 317 c.p. Concussione

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Reati di criminalità organizzata

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

4.31.2. Standard di controllo specifici

Accreditamento/qualifica/valutazione

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- i termini per l'indizione delle aste per l'assegnazione del servizio;
- le modalità di pubblicizzazione delle aste;
- i criteri per lo svolgimento della procedura di gara;
- i criteri per l'aggiudicazione finale del servizio.

Rapporti con i terzi

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano:

- rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge e regolamentari in materia assicurando puntuale e sollecita esecuzione delle prescrizioni e degli adempimenti richiesti
- l'istaurazione e il mantenimento del rapporto con terzi caratterizzato dal massimo grado di trasparenza e garanzia del buon andamento dell'imparzialità dell'attività e della parità di trattamento a parità di condizioni.

PS32 Sponsorizzazioni

PS32.1. Fattispecie di reato applicabili

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.).

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.).

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.).

Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.).

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.).

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.).

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.).

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.).

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art.302 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ricettazione (art. 648 c.p.).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

Delitti di criminalità organizzata

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

Reati tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.lgs. n. 74/2000);

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000);

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000).

4.32.2. Standard di controllo specifici

Gestione delle sponsorizzazioni:

Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che regolamentino la gestione delle sponsorizzazioni. Nello specifico:

- definizione di un budget annuale per l'erogazione di sponsorizzazioni;
- verifica del rispetto del divieto di erogare sponsorizzazioni verso persone indicate nelle liste di riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia), o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- autorizzazione con adeguata motivazione delle sponsorizzazioni che si verificano verso soggetti che possiedono residenza e/o il conto corrente bancario dei beneficiari risultano essere in paesi a regime fiscale privilegiato (c.d. black list).
- redazione per iscritto del contratto di sponsorizzazione;
- impegno dell'erogante a rispettare le leggi applicabili e a effettuare le dovute registrazioni contabili/fiscali in modo corretto e trasparente;
- erogazione di somme in coerenza con il budget approvato;
- divieto di effettuare pagamenti per importi superiori ai valori indicati nella documentazione di riferimento (es: contratto).

Gestore del contratto

Adozione di uno o più strumenti normativi che prevedano:

- individuazione della funzione, unità/responsabile dell'esecuzione del contratto ("gestore del contratto") con indicazione di ruolo e compiti assegnati;
- autorizzazione da parte di posizione abilitata, equivalente o superiore, diversa dal gestore del

contratto, in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 Acquirente Unico S.p.A.

(L'appendice normativa potrà essere parte integrante della Parte Speciale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo oppure un allegato di quest'ultimo).

APPENDICE NORMATIVA

Le fattispecie di reato presupposto

In base al d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5 comma 1 del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n.231/2001 (artt.24 e 25 così come modificati dalla legge n.190/2012, dalla legge.69/2015);
- Delitti contro la fede pubblica, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-bis del Decreto, introdotto dall'art.6 del D.L.350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della legge 23 novembre 2001, n.409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", modificato dalla legge n. 99/2009 e dal d.lgs. n. 125/2016;
- Reati societari. L'art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, modificato dalla legge n. 190/2012 e dalla legge. 69/2015, che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999");
- Abusi di mercato, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto;
- Delitti contro la personalità individuale, previsti dall'art. 25 quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dalla legge 199/2016 e dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e dalla L. n. 199/2016;
- **Reati transnazionali.** L'art.10 della legge 16 marzo 2006 n.146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità;

- **Delitti contro la vita e l'incolumità individuale**. L'art. 25 *quater*.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell'ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L'art. 25-septies, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. L'art.25 octies³ del Decreto, introdotto dal d.lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. 186/2014 stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p.;
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati.** L'art. 24-*bis* del Decreto, introdotto dal Decreto-legge del 23 Maggio 2008 n.92 (modificato dai d.lgs. n. 7 e 8 del 2016);
- **Delitti contro l'industria e il commercio,** richiamati dall'art. 25-bis n.1 del Decreto; introdotto dalla Legge del 23 Luglio 2009 n. 99;
- **Delitti di criminalità organizzata,** richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto aggiunto dalla L. n.94/2009;
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore,** richiamati dall'art. 25-novies del Decreto, introdotto dalla Legge del 23 Luglio 2009 n. 99;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'art. 25-decies del Decreto, aggiunto dalla Legge del 3 Agosto 2009 n.116 e successivamente modificato Decreto Legislativo del 7 Luglio 2011 n.121;
- Reati ambientali, richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto, introdotto Legge del 3 Agosto 2009 n.116 e successivamente modificato dal Decreto Legislativo del 7 Luglio 2011 n.121, dalla legge n. 68/2015

1 ,

³ L'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2007 n. 290, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e

- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato dall'art. 25-duodecies del Decreto, introdotto dal comma 1 dell'art.2, Decreto Legislativo del 16 luglio 2012, n.109;
- Reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, richiamati dall'art. 25 ter lett. s bis del Decreto, (articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 38/2017);
- **Reati di razzismo e xenofobia,** richiamati dall'art.25 *terdecies* introdotto dalla Legge del 20 Novembre 2017 n.167.
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, richiamati dall'art. 25-quaterdecies introdotto dalla L. n. 38/2019.
- Reati tributari, richiamati dall'art. 25-quinquesdecies introdotto dalla Legge 24 dicembre 2019, n. 157, di conversione del Decreto-Legge 26 ottobre 2019 n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 d.lgs. n. 231/2001)⁴.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- Il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001;
- L'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- L'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente

⁴La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del

luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

stesso)5 e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

- Sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001)

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 agli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico)* e 25 (*Concussione e corruzione*).

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

_

⁵Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene."

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, abusando

della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dodici anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, indice taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.

La pena prevista per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è la reclusione da tre sei anni a dieci anni e sei mesi; la pena per chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio è la reclusione sino a tre anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio al caso in cui al fine di velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione da parte di un soggetto pubblico e un esponente aziendale prometta al pubblico ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a otto anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Anche in questo caso la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di esponenti aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie).

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dieci anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o

pensioni o la stipulazione di contratti, nonché il pagamento o il rimborso dei tributi, nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sì differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a venti anni, a seconda se dal fatto derivi un'ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta;

Infatti, se dal fatto deriva ingiusta condanna l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è la reclusione da sei a quattordici anni.

Se deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è la reclusione da otto a venti anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

In questo caso la pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la medesima prevista dall'art. 318 c.p., diminuita di un terzo, se la fattispecie riguarda l'offerta o la promessa di denaro od altra utilità non dovuti.

Se, invece, la promessa è fatta per indurre il pubblico ufficiale a omettere, ritardare un atto del suo ufficio, ovvero fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena sarà quella prevista dall'art.319 c.p. ridotta di un terzo.

Le pene di cui sopra, si applicano al pubblico ufficiale che sollecita le offerte promesse di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 322.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di
Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 51,00 a Euro 1549,00.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato, procedibile d'ufficio, si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51,00 a Euro 1032,00.

Se ricorre una delle circostanze previste dall'art.640 c.p. ovvero se è commesso con l'abuso della qualità di operatore del sistema la reclusione va da uno a cinque anni e la multa da Euro 309,00 a Euro 1549,00.

Se il fatto è commesso con furto ed indebito utilizzo dell'identità digitale in danno a terzi la reclusione va da due a sei anni e la multa da Euro 600,00 a Euro 3000,00.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) e corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri .

La stessa pena si applica anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del d.lgs. 231/2001)

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel d.lgs. n. 231/2001 all'art. 25-*ter* (c.d. reati societari).

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

L'attuale articolo 2621 (e in modo analogo l'articolo 2622 del Codice Civile, salve le distinzioni che saranno descritte nel prosieguo) mira a sanzionare il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che "espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti" nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, a condizione che tali comunicazioni siano imposte dalla legge; la norma vuole infatti impedire che tali soggetti traggano un ingiusto profitto da una falsa (o parziale, e dunque decettiva) descrizione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Requisito fondamentale, tuttora vigente, è che tale falsa o parziale rappresentazione sia "concretamente" idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata.

Si precisa che:

- Le condotte di falsità contenute in dette disposizioni sono entrambe, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 69/2015, di tipo delittuoso e procedibili d'ufficio;
- Il bene giuridico meritevole di tutela sia stato individuato, in entrambi i casi, nella completa e corretta informazione societaria. Significativa è, a tal fine, l'esplicitazione secondo cui l'azione o omissione debba essere "concretamente" idonea a indurre i terzi in errore;
- Il dolo che la legge richiede sia verificato rimane sì specifico (ancor oggi finalizzato a "conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto"), ma non è più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice.

L'articolo 2622 è applicabile alle sole condotte che riguardano società: (i) emittenti strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); (ii) controllanti i soggetti indicati al punto precedente[14]; (iii) emittenti strumenti finanziari negoziati su multilateral trading facilities (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); (iv) che abbiano fatto richiesta di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea); e (v) che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. In questo senso la Legge 69/2015 ha previsto una progressione sanzionatoria - la cornice edittale prevista dalla disposizione in oggetto prevede minimi e massimi superiori rispetto a quelli dell'articolo 2621 - basata non più sulla presenza/assenza dell'evento dannoso, bensì (esclusivamente) su caratteristiche oggettive della società in questione.

Ulteriore differenza riguarda l'assenza dell'inciso "previste dalla legge" con riferimento alle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico che paiono dunque ricomprendere una più vasta gamma di comunicazioni rilevanti ai fini della norma.

Art. 2621-bis – Fatti di lieve entità

L'articolo 2621-bis è idealmente composto da due differenti previsioni normative, pur strettamente legate. La prima, contenuta nel comma 1, introduce un'autonoma fattispecie di reato in caso di commissione di "fatti di lieve entità", da valutarsi "tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta";

La seconda previsione, contenuta nel comma successivo, dispone la presenza di un'ulteriore autonoma fattispecie di reato, i cui destinatari sono i piccoli imprenditori; in questo caso si applicano le medesime sanzioni previste in caso di "fatti di lieve entità" e riemerge la procedibilità a querela di parte-soci, creditori e altri destinatari della comunicazione sociale in oggetto – contenuta nel previgente articolo 2622 del Codice Civile.

Alle condotte integranti le fattispecie di cui agli articoli 2621 e 2621-bis si applica la causa di non punibilità contenuta nell'articolo131-bis del Codice Penale in materia di "particolare tenuità del fatto". Con l'articolo 2621-ter il legislatore ha chiarito, ai fini della disciplina oggetto della presente analisi, quali siano i criteri valutativi che il giudice deve adottare e applicare per valutare se i fatti commessi siano di "particolare tenuità".

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nell'esporre, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- Deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- La condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- La sanzione è più grave se la condotta criminosa ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

L'art. 34, comma 2, della legge n. 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame e la fattispecie criminosa – in precedenza sanzionata ai sensi della norma abrogata - è, attualmente, prevista e sanzionata dall'art. 173-*bis* del TUF.

Si precisa, con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa, che l'art. 25-ter del citato Decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla L. n. 262/2005. Le modifiche legislative sembrerebbero, quindi, comportare il venir meno della responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto con riferimento al reato di falso in prospetto.

Art. 27 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39- Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

Il reato punisce i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione. Se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale la pena è l'arresto fino a un anno.

Se la condotta suddetta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il terzo e il quarto comma stabiliscono un aggravamento di pena nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione.

L'art. 37, commi 34 e 35, d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, ha abrogato l'art. 2624 c.c non ha effettuato il coordinamento con l'art. 25 ter del d.lgs. 231/01: stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la sopra menzionata fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbe quindi essere più annoverate nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo.

Si noti, con riguardo alla fattispecie sopra richiamate, che l'art. 37, commi 34 e 35, d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nel modificare

l'art 2625⁶ c.c., non ha fatto il coordinamento con l'art. 25-*ter* del d.lgs. 231/01; infatti, l'art 25-*ter* richiama l'art. 2625 c.c., che nella nuova versione non comprende più l'impedito controllo dei revisori, il quale viene spostato nel d.lgs. 39/2010, all'art. 29, il quale non è richiamato dall'art 25 *ter* e prevede due nuove fattispecie (sotto forma di illecito amministrativo e penale) di impedito controllo relativamente alla medesima attività di revisione.

In particolare, il primo comma dell'art. 29 del d.lgs n. 39/2010 punisce gli amministratori, che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale.⁷

Il secondo comma prevede l'ipotesi delittuosa quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

Stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la sopra menzionata fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbero essere annoverate nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente; peraltro, in via prudenziale si ritiene di tenerne comunque conto nell'elaborazione del presente Modello.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

_

⁶ L'art. 2625 c.c., in vigore prima della modifica disposta dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 era il seguente: Impedito controllo- Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

⁷ Il decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 ha depenalizzato, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato in oggetto

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, (del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, é punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti
 e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei
 loro confronti;
- La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- Agli effetti della legge penale le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della dir.2014/59 UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del d.lgs. n. 231/2001)

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001. Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, con riferimento alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", le seguenti fattispecie:

- Quanto ai delitti previsti dal codice penale:
 - Art. 270 c.p. (Associazioni sovversive): il reato punisce chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento;
 - Art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico): Il reato punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Per tali condotte, è prevista la pena della reclusione da sette a quindici anni. La partecipazione a tali associazioni è punita con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego;
 - Art. 270-bis 1 c.p. (circostanze aggravanti e attenuanti): Tale articolo, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, prevede l'aumento della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma del medesimo articolo. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti;

- Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma;
- Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti;
- Art. 270-ter c.p. (assistenza agli associati): Il reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone indicate negli articoli 270 e 270-bis. È prevista la pena della reclusione fino a quattro anni;
- La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente, mentre non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto;
- Art. 270-quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche con internazionale): Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. E' prevista la pena della reclusione da sette a quindici anni;
- Sempre al di fuori dei casi dell'art.270bis c.p., e salvo il caso di addestramento, la persona la reclusione diminuisce, nel minimo, da sette a cinque anni e nel massimo, da quattordici ad otto anni:
- Art. 270-quater.1 (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo): Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 270bis e 270 quater, organizza, finanzia o

- propaganda viaggi nel territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art.270sexies. È prevista la reclusione da cinque ad otto anni;
- Art. 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale): Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche o nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. È prevista la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies c.p.;

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;

- Art. 270-quinquies.1. (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo). Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
- Art. 270-sexies c.p. (condotte con finalità di terrorismo): Ai fini di tale fattispecie sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia;
- Art. 302 (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo): Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il

delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

- reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il reato punisce chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo capoverso, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Traffico di organi prelevati da persona vivente (art.601 bis)

Il reato punisce chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. La pena prevista è la reclusione da tre a dodici anni e la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Il secondo comma della norma prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Commette il reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- La sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- La sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- La sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Le fattispecie dei reati e illeciti di abusi di mercato richiamati dall'art.25 sexies del Decreto

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

Il soggetto attivo del reato è chiunque risulta in possesso di informazioni privilegiate in ragione: della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo di una società emittente; della sua partecipazione al capitale dell'emittente o dell'esercizio della sua attività lavorativa di una funzione anche pubblica, o di un ufficio.

La condotta criminosa si sostanzia nel:

- 1. vendere, acquistare o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;
- 2. comunicare ad altri le informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o del proprio ufficio (*tipping*);
- 3. raccomandare o indurre altri al compimento di una qualsiasi operazione su strumenti finanziari di cui al precedente n. 1 (*tuyautage*).

Gli strumenti finanziari oggetto della condotta criminosa sono quelli di cui all'art. 180, comma 1, lett. a) e b) del T.U.F., ovvero gli strumenti finanziari o qualsiasi altro strumento ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente.

Per informazione privilegiata, la cui definizione è contenuta all'art. 181 del T.U.F., deve intendersi un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

L'elemento soggettivo è il dolo generico individuabile nella coscienza di avere informazioni privilegiate e nella volontà di farne uso nei modi illeciti descritti.

È punibile per la fattispecie in esame anche chi, in possesso di informazioni privilegiate, a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose pone in essere taluna delle condotte esaminate.

È previsto un aggravamento della pena fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole, o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni finanziarie relative agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente la sanzione penale è quella dell'ammenda fino ad euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

La condotta sanzionata consiste nella diffusione di notizie false o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

È previsto un aggravamento della pena, con un aumento della multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni finanziarie relative agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente la sanzione penale è quella dell'ammenda fino ad euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il reato si consuma all'atto della diffusione di notizie false e della effettuazione di operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Illeciti di abuso di mercato

Riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione degli illeciti amministrativi di abuso di mercato, specificati dall'art. 187-quinquies T.U.F., ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della società.

Abuso di informazione privilegiate (art. 187-bis T.U.F.)

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, commette illecito amministrativo chiunque:

- 1) essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a);

È punibile con la medesima sanzione amministrativa anche colui che pone in essere taluna delle condotte esaminate essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose.

Ai fini dell'inquadramento dell'illecito amministrativo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2 T.U.F. il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1 lettera a).

E' sanzionabile anche chiunque in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti analizzati.

E' prevista un aggravante fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito le sanzioni previste appaiono inadeguate anche se applicate al massimo.

Il tentativo per questa fattispecie é equiparato alla consumazione.

La condotta prevista nell'articolo in commento ricalca sostanzialmente quella già contemplata dall'illecito penale. A differenza di quest'ultimo, si considera nell'area di punibilità anche l'illecito commesso da chi che, anche incidentalmente, venga in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse (c.d. insider secondario).

Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF)

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, commette illecito amministrativo:

1) chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni;

- 2) chiunque pone in essere:
- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al punto 2, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizione di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2 della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Le fattispecie di delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sanzionate dal d.lgs. n. 231/2001 (art. 25 septies)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123,00 a Euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309,00 a Euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da Euro 500,00 a Euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro.

Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs.231/01

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due ad otto anni e la multa da Euro 516,00 a Euro 10.329,00.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art.628 terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art.629 secondo comma ovvero furto aggravato ai sensi dell'art.625 primo comma n.7bis.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-*bis* c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00.

Autoriciclaggio (art.648-ter 1 c.p.)

L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 ter 1, il reato di autoriciclaggio che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due ad otto anni e la multa da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00.

Pene più lievi (reclusione da due a quattro anni e multa da Euro 2.500,00 ad Euro 12.500,00) sono previste nell'ipotesi del secondo comma, ossia quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art.24-bis del d.lgs.231/01)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società. L'art. 7 del già menzionato provvedimento ha introdotto nel Decreto l'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di seguito individuati:

Documenti informatici (art. 491 - bis c.p.)

"Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici".

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni";
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni";
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476";
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni";
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): "Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro";
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): "Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli

476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo";

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): "Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi";
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): "Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00";
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480";
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): "Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici;
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): "Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.";
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): "Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.";
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): "Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti";

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): "Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni";
- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.). Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a tre anni;
- La pena è aumentata nel massimo di cinque anni se il fatto è commesso da pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso delle qualità di operatore di sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza su cose o persone o se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione o danneggiamento del sistema, interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero distruzione o danneggiamento dei dati, informazioni o programmi in esso contenuti;
- Qualora i fatti sopramenzionati riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o
 relativi a ordine pubblico, pubblica sicurezza od ordine pubblico, sanità, protezione civile o
 comunque di interesse pubblico, la pena è rispettivamente la reclusione da uno a cinque anni
 (interesse militare) e da tre ad otto anni (interesse pubblico);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.). Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
 - La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno e la multa fino ad Euro 5.164,00;
 - Se ricorre una delle condizioni previste dall'art.617quater quarto comma n.1 e 2 la pena aumenta nella reclusione da uno a due anni e nella multa da Euro 5.164,00 ad Euro 10.329,00.
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.). Commette il delitto

chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa fino ad Euro 10.329,00.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.). Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma;
 - La reclusione per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni;
 - La pena aumenta nella reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso in danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente pubblici servizi o di pubblica necessità; da pubblico ufficiale o incaricato di pubblici servizi; da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.
- Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.). Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
 - La pena per i soggetti che realizzino la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni;
 - La pena aumenta nella reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art.617 quater.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.). Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

- La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni;
- Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema la pena è la reclusione da uno a quattro anni.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.). Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
 - La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni;
 - Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è la reclusione da tre a otto anni:
 - Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema la pena è aumentata.
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.). Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
 - La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni;
 - Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema la pena è aumentata.
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).
 Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635 quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
 - La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni;
 - Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso in tutto o in parte inservibile, la pena è la reclusione da tre a otto anni;

- Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema la pena è aumentata.
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.). Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
 - La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a tre anni e la multa da Euro 51,00 a Euro 1.032,00.

L'art. 9 del DL 14 agosto 2013 n.93 ha modificato l'art..24 bis del d.lgs.231/01 richiamando, oltre il terzo comma dell'art.640 ter terzo comma, i delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 2318, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1969."

⁻

⁸ Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

⁹ Art. 167. Trattamento illecito di dati 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni. Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante 1. Chiunque, nelle comunicazioni di cui all'articolo 32-bis, commi 1 e 8, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Le fattispecie dei reati di contraffazione e dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis n.1 del d.lgs. 231/2001)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa fino a Euro 20.000,00.

Si applicano le disposizioni degli art.474bis, 474ter, secondo comma e 517bis, secondo comma.

I delitti previsti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art.24 ter del d.lgs.231/01)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al

momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

La norma punisce inoltre i casi di associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, adescamento di minorenni, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs.. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le fattispecie dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del d.lgs.231/01)

Con legge 23.07.2009, n. 99 è stata prevista la responsabilità amministrativa degli enti in relazione anche ai reati in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Si tratta, più in particolare, di alcune delle fattispecie di reati previste dalla L. n. 633/1941, poste a tutela del diritto dell'autore e allo sfruttamento esclusivo delle opere dell'ingegno che sanzionano nello specifico:

- La messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o di parti di esse, ivi comprese quelle non destinate alla pubblicazione, ovvero l'usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti un'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, co. 1, lett- a-bis) e 3);
- La duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 bis, co. 1);
- La riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell'autore (artt. 64 quinquies e 64 sexies), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del costitutore della banca di dati (artt. 102 bis e 102 ter), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati (art. 171 bis co. 2);

La fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 decies del d.lgs. 231/2001)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere¹⁰.

¹⁰ La fattispecie incriminatrice in commento è stata introdotta nel codice penale, e in particolare nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, dall'art. 20 della legge n. 63 del 2001.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità

Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25-decies del decreto, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'ente - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla transnazionalità.

Le fattispecie dei reati ambientali (art.25-undecies del d.lgs.231/2001)

Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 258, 259, 260-bis d.lgs. n. 152/2006)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- Predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo) - si applica solo alle imprese che non aderiscono al SISTRI;
- Esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi del Regolamento 259/93 CE (art. 259, comma 1);
- Predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito di un sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (art. 260-bis, comma 6); Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI Area Movimentazione e ove necessario sulla base della normativa vigente, senza la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Si applica la pena dell'art. 483 c.p. se il trasporto coinvolge i rifiuti pericolosi o nel caso in cui il trasportatore fa uso di certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. (art. 260-bis, comma 7, secondo periodo);
- Trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni (art. 260-bis, comma
 7, terzo periodo);
- Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8).

Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 d.lgs. 152/2006)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee.

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/2006)

La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 legge 549/1993)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 28/12/1993 n° 549, art. 3 in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

Commercio delle specie animali e vegetali protette (artt. 1, 2, 3-bis, e 6 legge n. 150/1992)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette ai sensi del Regolamento 338/97 CE e ss.mm.ii, alla detenzione di mammiferi o rettili pericolosi per la salute o l'incolumità pubblica, e all'alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che cagionino compromissione o deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 10.000,00 ad Euro 100.000,00.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che, alternativamente, determinino: (i) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) un'alterazione

dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da cinque a quindici anni.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La fattispecie di reato in esame si verifica nel caso in cui taluno commette i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale per colpa.

Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Commette il reato chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

La fattispecie del delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001

Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel d.lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- In numero superiore a tre;
- Minori in età non lavorativa;
- Esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Il nuovo Codice Antimafia, approvato con Legge del 17 Ottobre 2017 n.161, aggiunge al comma 1 dell'art.25duodecies della legge 231/2001, i seguenti reati:

Procurato ingresso illecito

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti:
- e) Gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. (2)

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- Sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- Sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La fattispecie della corruzione tra privati richiamato dall'art.25 ter lett. s) bis

Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)

Il reato in esame si configura allorché, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori,

i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si applica la stessa pena prevista nel primo comma se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le medesime pene. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art.25*ter* del d.lgs.231/01.

Le pene di cui sopra i sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

L'articolo 2635 bis c.c. introduce una nuova fattispecie, la quale consiste nell'offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti "agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà". In tale ipotesi, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, l'istigatore "soggiace alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo".

Le fattispecie di reati di Razzismo e xenofobia richiamati dall'art. 25-terdecies del d.lgs 231/2001

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Articolo 604-bis c.p.):

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

- Con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- Con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

Le fattispecie dei reati tributari (art.25-quinquesdecies del d.lgs.231/2001)

Con la legge n. 157/2019, di conversione del d.l. n. 124/2019, sono stati introdotti all'art. 25-quinquesdecies del D.lgs. 231/2001 i reati tributari di cui agli artt 2, 3, 8, 10, 11 del D.lgs. 74/2000, con la previsione di sanzioni pecuniarie fino a 500 quote.

Dichiarazione fraudolenta dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto previsto dall'art. 8, comma 1, la sanzione pecuniaria prevista è fino a cinquecento quote, per quello di cui al comma 2-bis, la sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.